



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 42 del 23/03/2011

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 marzo 2011, n. 422

Modifica ed integrazione D.G.R.n. 1507/2010, esecutiva, relativamente ai criteri e modalità per l'istruttoria e la concessione dell'aiuto previsto dall'articolo 8 commi 1-2-3-4 della legge regionale 31/12/2009 n. 34 "Interventi a favore delle imprese agricole".

L'Assessore alle Risorse Agroalimentari, Dott. Dario Stefàno, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile dell'A.P."Servizi al Territorio", confermata dal Dirigente del Servizio Alimentazione, riferisce:

- con la legge di bilancio per l'esercizio finanziario 2010 (l.r. n. 34/2009), furono introdotte particolari norme in favore delle aziende agricole pugliesi finalizzate alla concessione di aiuti nel rispetto della normativa comunitaria in materia di "de minimis";
- la concessione degli aiuti "de minimis" è regolata dal Reg. Ce 1535/2007 che dispone all'art. 3 comma 6: "il presente regolamento si applica solo agli aiuti de minimis, di qualsiasi tipo, riguardo ai quali è possibile calcolare con precisione l'equivalente sovvenzione lorda ex ante senza che sia necessario effettuare un'analisi del rischio";
- più in particolare, con la l.r. n. 34/2009 fu istituito il capitolo di spesa denominato "Interventi a favore delle imprese agricole per il credito d'esercizio" con una dotazione finanziaria di euro 12.469.861,00;
- con deliberazione di Giunta Regionale n. 1507 del 25 giugno 2010, esecutiva, furono stabiliti criteri e modalità per l'applicazione dell'articolo 8 commi 1 - 2 - 3 - 4 della legge regionale 31 dicembre 2009 n. 34 "Interventi a favore delle imprese agricole".

La deliberazione fu trasmessa al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, in applicazione delle norme vigenti.

La medesima deliberazione individuava quali destinatari dell'aiuto le imprese agricole che "hanno effettuato operazioni di credito a breve termine con le banche e che l'ammontare del finanziamento concesso è certo e rapportato ai parametri come indicati dal D.M. 15.10.2002, che individua i parametri contributivi per la ricostituzione dei capitali di conduzione perduti a seguito di avversità atmosferiche eccezionali, ed al tasso di interesse indicato dall'ABI";

- lo stesso atto deliberativo riporta che "l'intervento regionale deve tener conto degli interessi passivi pagati nell'anno 2009 sulle operazioni di credito a breve concesso dalle banche, nonché consolidamento delle passività a breve. Il limite massimo dell'operazione bancaria agevolata è determinato in rapporto alle esigenze economiche delle singole colture secondo i parametri previsti dal predetto D.M. 15.10.2002 per i prestiti di conduzione in relazione alle esposizioni finanziarie a breve";
- limitatamente al contributo da concedere, la deliberazione 1507/2010 lo determinava nel seguente modo: "interessi pagati fino a euro 2.500,00 - contributo concedibile pari al 70% di quanto pagato; interessi pagati da euro 2.501,00 fino a euro 6.000,00 -contributo concedibile pari al 40% sulla somma

residua pagata rispetto al precedente scaglione; interessi pagati oltre euro 6.000,00 -contributo concedibile pari al 30% sulla somma residua pagata rispetto al precedente scaglione; in ogni caso l'aiuto massimo concedibile non potrà superare la soglia di euro 7.500,00 per impresa agricola secondo quanto previsto dal Reg. Ce 1535/2007” ed inoltre requisito essenziale era “aver pagato ad un Istituto Bancario interessi passivi su esposizioni bancarie a breve nell'anno 2009 per un importo superiore alla soglia minima di euro 1.000,00”;

- con determinazione del Dirigente del Servizio Alimentazione n. 469/ALI del 21.12.2010, esecutiva, fu sottoscritta apposita convenzione con Innovapuglia per la realizzazione di apposito sistema informatico per la compilazione delle istanze di aiuto, l'istruttoria delle medesime e la redazione di apposita graduatoria finale dei beneficiari. Con la medesima determinazione si fissavano i tempi di presentazione delle istanze con inizio al 10.01.2011 e termine al 10.03.2011;

- con nota del 17 febbraio 2011 le Organizzazioni CIA Puglia, Coldiretti Puglia, Confagricoltura Puglia, Copagri Puglia, hanno sottoposto all'attenzione dell'Assessore alle Risorse Agroalimentari l'impossibilità per le aziende agricole pugliesi di partecipare al predetto aiuto a causa di alcune limitazioni previste dal bando che non corrispondono alle reali esigenze delle aziende. Nello specifico le predette Organizzazioni indicano le seguenti criticità:

- ridurre la soglia minima di interessi pagati alle banche e fissata in euro 1.000,00;

- ampliare la tipologia delle operazioni bancarie ammissibili all'aiuto includendo altresì i prestiti triennali e quinquennali rivenienti da calamità atmosferiche e/o da diverse esigenze aziendali oltre che i mutui agrari di medio e lungo termine contratti per adeguamenti strutturali e miglioramenti agrari necessari per sostenere la competitività aziendale;

- elevare il limite massimo di aiuto concedibile per azienda da euro 7.500,00 a euro 15.000,00;

- superare la previsione del D.M. 15/10/2002 sui parametri massimi di ricostituzione dei capitali di conduzione;

- aumentare la percentuale del contributo concedibile nei diversi scaglioni di interessi pagati Di tanto è stato discusso in apposito incontro convocato con le predette Organizzazioni;

- l'Unione Europea con la Comunicazione della Commissione avente ad oggetto: “Quadro unionale temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi economica e finanziaria” ha individuato con la crisi economica e finanziaria un forte rallentamento dell'economia reale, con ripercussioni sulle famiglie, sulle imprese e sull'occupazione ed ha permesso agli Stati membri di adottare misure di aiuto di Stato supplementari, onde agevolare l'accesso delle imprese ai finanziamenti ed al tempo stesso incoraggiare le imprese medesime a continuare ad investire nel futuro in tali circostanze eccezionali;

- alla luce di quanto innanzi, appare opportuno modificare alcune prescrizioni della predetta DGR 1507/2010, esecutiva, nel senso di porre in debita considerazione le situazioni di crisi che il comparto agricolo vive;

- accoglibile diviene la proposta di ridurre la soglia minima di interessi pagati alle banche da euro 1.000,00 ad euro 500,00 per essere ammessi al beneficio e ciò in linea con quanto nella predetta DGR 1507/2010 che vuole dare priorità alle operazioni bancarie di minore importo rispetto a quelle di importo più elevato e conseguentemente;

- conseguentemente da quanto riportato al punto precedente, il contributo da concedere, nei limiti massimi di euro 7.500,00 per azienda, viene calcolato modificando la previsione della D.G.R. 1507/2010, esecutiva, nel seguente modo: l'aiuto sarà corrisposto nei limiti come determinati dall'applicazione del D.M. 15.10.2002 ed in riferimento a quanto effettivamente pagato alle banche, nei limiti massimi di euro 7.500,00;

- le operazioni bancarie ammissibili all'aiuto sono, oltre a quelle come previste dalla D.G.R. 1507/2010, esecutiva, anche quelle relative ai prestiti triennali e quinquennali rivenienti da calamità atmosferiche e/o da diverse esigenze aziendali oltre che i mutui agrari di medio e lungo termine contratti per adeguamenti strutturali e miglioramenti agrari necessari per sostenere la competitività aziendale, per la rata pagata

nel 2009;

- limitatamente ai parametri come previsti dal D.M. 15.10.2002, gli stessi si propone vengano aggiornati al tasso di inflazione programmata come deliberato con vari atti del Consiglio dei Ministri dal 2003 al 2010 con un aumento del 20% per singola coltura;
- è opportuna, per quanto innanzi, incaricare il Dirigente del Servizio Alimentazione a prorogare i termini di presentazione delle istanze scadenti al 10.03.2010 al fine di rendere operative le disposizioni della presente deliberazione di Giunta Regionale.

Ritenuto, pertanto, necessario procedere all'approvazione delle modifiche alle procedure e modalità operative come previste dalla D.G.R. 1507/2010, esecutiva, si propone alla Giunta Regionale, di adottare il presente provvedimento.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L. R. N. 28/01 E S.M.I.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale ai sensi dell'art. 4 comma 4 lettera k) della legge regionale n. 7/97 e s.m.i..

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alle Risorse Agroalimentari;

Viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento dall'A.P. "Servizi al Territorio" e dal Dirigente del Servizio Alimentazione;

Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1. di prendere atto di tutto quanto riportato nelle premesse che qui si intende come integralmente trascritto;

2. di approvare le modifiche ed integrazioni alla D.G.R. 1507/2010 stabilendo di:

- ridurre la soglia minima di interessi pagati alle banche da euro 1.000,00 ad euro 500,00 per essere ammessi al beneficio;
- modificare la percentuale di contributo concedibile nel senso di concedere ai beneficiari l'aiuto nei limiti come determinati dall'applicazione del D.M. 15.10.2002 ed in riferimento a quanto effettivamente pagato alle banche, nei limiti massimi di euro 7.500,00 per azienda;
- ammettere all'aiuto le operazioni bancarie, oltre a quelle come previste dalla D.G.R. 1507/2010, esecutiva, anche quelle relative ai prestiti triennali e quinquennali rivenienti da calamità atmosferiche e/o da diverse esigenze aziendali oltre che i mutui agrari di medio e lungo termine contratti per adeguamenti strutturali e miglioramenti agrari necessari per sostenere la competitività aziendale, per la rata pagata nel 2009;
- aggiornare i parametri come previsti dal D.M. 15.10.2002, al tasso di inflazione programmata come deliberato con vari atti del Consiglio dei Ministri dal 2003 al 2010 con un aumento del 20% per singola coltura;

- incaricare il Dirigente del Servizio Alimentazione a prorogare i termini di presentazione delle istanze scadenti al 10.03.2010 al fine di rendere operative le disposizioni della presente deliberazione di Giunta Regionale;

3. di modificare conseguentemente la D.G.R. 1507/2010, esecutiva nel senso come innanzi riportato;

4. di dare mandato al Servizio Alimentazione di curare gli eventuali provvedimenti successivi;

5. di disporre, a cura del Segretariato Generale della G.R., la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi della L.R. n. 13/94 art. 6 lettera g e sul sito istituzionale;

6. di incaricare il Dirigente del Servizio Alimentazione a trasmettere il presente provvedimento al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dott.Romano Donno Dott.Nichi Vendola
